

Incentivi al lavoro



IN SINTESI

I benefici contributivi per le cooperative sociali

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1991 n. 381 riduce a zero le aliquote della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali

Le norme

[pag. 54]

Art. 4, c.3, legge 8 novembre 1991 n.381; Circ. Ministero lavoro 9 ottobre 1992 n.116; Circ. 29 dicembre 1992 n.296; Circ. 11 maggio 1993 n.109; Circ. 17 giugno 1994 n.188; Mess. INPS 21 luglio 1994 n.18378; D.M. del 3 dicembre 1999; Circ. Ministero del lavoro 12 aprile 2000 n. 23

Beneficiari

[pag. 54]

Le **cooperative sociali** che ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n.381, hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini

Agevolazione

[pag. 55]

La legge stabilisce che relativamente alle **persone svantaggiate**, soci delle società o lavoratori dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari, che costituiscono almeno il 30% dell'intero organico occupato, le **aliquote** della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, anche per la quota a carico del lavoratore, sono **ridotte a zero**

Soggetti svantaggiati





- Invalidi fisici, psichici e sensoriali
- ex degenti di istituti psichiatrici
- soggetti a trattamento psichiatrico
- tossicodipendenti
- alcolisti
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
- condannati ammessi a misure alternative alla detenzione

Procedura

[pag. 55]

L'INPS ha precisato che per poter beneficiare delle agevolazioni contributive, le cooperative sociali devono produrre alla **sede INPS competente** per territorio una copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo da cui risulti che la cooperativa è da intendersi sociale, il certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali e la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesta la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate della cooperativa

SCHEDA DI VALUTAZIONE

 Difficoltà	 Tempi	 Costi	 Probabilità
<p>È necessario che si tratti di una cooperativa sociale con persone svantaggiate, siano esse soci o lavoratori dipendenti in misura superiore al 30% rispetto all'organico occupato, con esclusione dei soci volontari</p>	<p>Mensilmente con la denuncia a mezzo mod. DM 10/2</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Certa</p>

COMMENTO

a cura di
Alberto Rozza

Il legislatore italiano, con la legge 8 novembre 1991, n. 381, ha voluto incentivare la diffusione di quelle cooperative dirette a perseguire scopi sociali, in particolare attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Proprio per questi ultimi **soggetti** – elencati di seguito – la legge 381/1991 ha riconosciuto l'esenzione dei contributi previdenziali ed assistenziali:

- invalidi fisici, psichici e sensoriali,
- ex degenti di istituti psichiatrici,
- soggetti a trattamento psichiatrico,
- tossicodipendenti,
- alcolisti,
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
- condannati ammessi a misure alternative alla detenzione.

La legge riconosce il diritto all'esenzione contributiva sia che si tratti di **soci della cooperativa sia di lavoratori dipendenti** della stessa, purché il loro numero sia superiore al 30% dell'intero organico occupato. Rimangono invece esclusi i soci volontari, dato che l'adesione alla cooperativa non è dipesa dalle loro condizioni economico-sociali, ma è avvenuta per libera scelta.

La contribuzione oggetto dell'agevolazione è sia quella a carico della cooperativa, sia quella a carico del lavoratore.

Il legislatore ha voluto incentivare le cooperative sociali **semplificando** anche la **procedura** per ottenere il beneficio.

Incentivi al lavoro

Normativa

Vedi paragrafo "Le norme"

Modulistica

Modello DM10/2

Per informazioni

Uffici INPS

IN DETTAGLIO

I benefici contributivi per le cooperative sociali

CHIARIMENTI

Circolare del Ministero del lavoro 9 ottobre 1992, n.116 - Le agevolazioni contributive sono riservate esclusivamente alle cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mentre restano escluse quelle di gestioni di servizi socio-sanitari ed educativi. Inoltre la percentuale minima del 30% prevista per le persone svantaggiate, socie della cooperativa sociale, rispetto a tutti coloro che lavorano all'interno di essa, rappresenta la condizione necessaria non solo per beneficiare dell'agevolazione contributiva ma anche perché una cooperativa possa considerarsi sociale.

Circolare INPS 29 dicembre 1992, n. 296, integrata dai messaggi 109/1993, 188/1994 e 18378/1994 - Le istruzioni operative prevedono, da un lato, che le agevolazioni contributive si applichino non solo ai soci della cooperativa sociale, ma anche ai lavoratori dipendenti della stessa, e, dall'altro, che l'abbattimento contributivo non sia applicabile ai lavoratori chiamati ad adempiere prestazioni temporanee.

Le norme

La legge 8 novembre 1991, n. 381, ha inteso disciplinare una **tipologia particolare di cooperative**, quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

A tali cooperative sociali, il legislatore ha voluto applicare la **medesima disciplina** prevista per il settore in cui le cooperative stesse operano, ma con alcune **caratteristiche** proprie dovute alla particolare finalità perseguita.

Alla legge hanno fatto seguito tutta una serie di circolari interpretative dovute alla necessità di fornire **chiarimenti** per la **fase operativa (v. box a fianco)**.

Beneficiari

Tipologia di cooperativa ammessa

L'esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore, si applica a decorrere dalla **data di iscrizione** al Registro prefettizio, alle cooperative sociali che hanno come finalità quella dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, per i soci e gli altri lavoratori dipendenti svantaggiati.

Restano invece **esclusi** i soci volontari ed i soci seppur svantaggiati delle cooperative che perseguono l'altra finalità prevista dall'art. 1 della legge 381/1991, ossia quella alla lett. b) consistente nella gestione di servizi socio sanitari ed educativi.

Tipologia di persone svantaggiate

La stessa legge 381/1991 ha individuato le **persone svantaggiate** nelle seguenti:

- invalidi fisici, psichici e sensoriali,
- ex degenti di istituti psichiatrici,
- soggetti a trattamento psichiatrico,
- tossicodipendenti,
- alcolisti,
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
- condannati ammessi a misure alternative alla detenzione.

La condizione di appartenenza delle suddette categorie di persone deve risultare dalla documentazione rilasciata dalle diverse competenti autorità.

Se le persone sono soggette a menomazioni di carattere temporaneo, la predetta documentazione dovrà constatare il perdurare della condizione di soggetto svantaggiato, condizione che dovrebbe venire meno al termine del trat-

tamento riabilitativo al quale il menomato è stato sottoposto.

Per determinare la **soglia minima di invalidità**, si deve prendere in considerazione quella stabilita per il collocamento obbligatorio, nella misura del 45% (legge 68/1999 di riforma del collocamento obbligatorio).

Attenzione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 116/1992 ricorda inoltre che le persone svantaggiate, per poter beneficiare dell'agevolazione devono costituire il 30% di coloro che lavorano nella cooperativa.

Agevolazioni

L'art. 4 della legge 381/91 riconosce alle persone svantaggiate, soci o lavoratori dipendenti di cooperative sociali, un **azzeramento dei contributi** dovuti per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, compresa la quota a carico lavoratore.

L'esonero contributivo si applica a decorrere dalla data di decorrenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro prefettizio.

Il Ministero del lavoro, con la circolare 116/1992, ha precisato che l'agevolazione si applica anche alla quota contributiva a carico del lavoratore.

La **retribuzione** da prendere come base imponibile per il calcolo dei contributi teoricamente dovuti è quella stabilita dalla vigente legislazione (retribuzione effettiva – art. 12 della L. 153/1969 o convenzionale – D.M. 03 dicembre 1999; D.Lgs. 61/2000; Circ. INPS n. 20 del 1° febbraio 2000 e Circ. Min. lav 12 aprile 2000 n. 23).

Procedura

Le cooperative sociali interessate, per poter beneficiare dell'esonero contri-

butivo, devono presentare alla **sede IN-PS competente** per territorio i seguenti documenti:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo volto all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito;
- dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa.

In particolare da quest'ultima dichiarazione devono risultare:

- il numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci o dipendenti,

esclusi i lavoratori volontari;

- il numero ed i nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate;
- il possesso da parte della Cooperativa della documentazione proveniente dalla competente pubblica amministrazione comprovante la condizione di persone svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l'agevolazione contributiva e l'appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge;
- ed infine, l'impegno della cooperativa a comunicare le variazioni e circostanze che possono incidere sulle condizioni che danno titolo all'esonero contributivo.

Alle cooperative sociali, a cui spettano i benefici contributivi, viene attribuito il **codice di autorizzazione "5V"** avente il significato di "Azienda avente titolo alle agevolazioni contributive di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381". ■

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DM 10/2

Le cooperative potranno recuperare la contribuzione predetta attraverso il mod. DM 10/2, seguendo le **istruzioni** di seguito riportate:

1 - determinare i contributi teoricamente dovuti per i lavoratori svantaggiati in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi devono poi essere esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "19", avente il significato di "lavoratori svantaggiati art. 4 L.381/1991" ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, le cooperative espongono i dati in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando:

- nella casella "COD" i codici 119 preceduto dalla dicitura "OP. SVANTAG.", per gli operai; 219 preceduto dalla dicitura "IMP. SVANTAG.", per gli impiegati;
- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori svantaggiati;
- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive imponibili;
- nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite;
- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato;

2 - calcolare l'importo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota a carico del lavoratore ed esposto in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Esonero art. 4 L. 381/91" e dal codice "L190".